

**ISTITUTO d'ISTRUZIONE SUPERIORE L. COSTANZO****Viale Stazione, n. 70, 88041 DECOLLATURA (CZ) - Tel. Segreteria 0968 63309-61377**C.F. 99000720799 - [czis00300n@istruzione.it](mailto:czis00300n@istruzione.it) – [czis00300n@pec.istruzione.it](mailto:czis00300n@pec.istruzione.it) –  
[www.iiscostanzodecollatura.gov.it](http://www.iiscostanzodecollatura.gov.it)**CIRCOLARE N.145**

Ai docenti

Tutte le sedi

**OGGETTO: assenze studenti**

Si invitano i docenti, ancora una volta, a compilare correttamente il registro elettronico, inserendo almeno la firma elettronica, le assenze degli alunni, le giustificazioni delle assenze e dei ritardi, l'attività didattica svolta, le valutazioni in itinere accompagnate da motivazione nel caso di voti insufficienti (dal 5 in giù), eventuali note disciplinari ed esiti di colloqui con le famiglie.

Per quanto riguarda le assenze, si precisa che sul R.E. vanno sempre registrate sia le assenze che l'effettiva ora di ingresso (nel caso di ritardo) e di uscita (nel caso di uscita anticipata).

E' sbagliato effettuare "scorpori" in itinere, perché soltanto il Consiglio di Classe può effettuare tale operazione e solo a fine anno scolastico, in sede di scrutinio finale, come ribadito più volte durante il Collegio dei Docenti, in cui è stato chiarito quanto prevede l'art 14, c.7 del DPR 122/2009 a proposito della validità dell'anno scolastico: "Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo".

Pertanto, nelle classi in cui i docenti abbiano arbitrariamente "scorporato" le assenze alterando il calcolo delle assenze effettive da parte del R.E., a fine anno scolastico, il conteggio delle assenze sarà effettuato manualmente e portato in Consiglio di Classe, che poi provvederà all'applicazione delle deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti.

Si invitano, inoltre, i docenti ad attenersi alle procedure correttamente indicate dal Collegio dei Docenti e alle circolari del Dirigente Scolastico e, in caso di dubbi, a chiedere delucidazioni alla dirigenza.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

(Dott.ssa Antonella Mongiardo)

f.to a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 39/1993